

Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal



Numero dell'incarto: BB.2026.25
Procedura secondaria: BP.2026.14-16

Decisione del 4 maggio 2026 **Corte dei reclami penali**

Composizione

Giudici penali federali
Patrick Robert-Nicoud, Presidente,
Roy Garré e Nathalie Zufferey,
Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A.,

rappresentato dall'avv. Pascal Delprete,

Reclamante

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

Controparte

Oggetto

Perquisizione domiciliare (art. 244 e seg. CPP)

Difensore d'ufficio nella procedura di reclamo (art. 132
cpv. 1 lett. b CPP)

Effetto sospensivo (art. 387 CPP)

Provvedimenti cautelari (art. 388 CPP)

Fatti:

- A.** Il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) conduce un procedimento penale nei confronti di A., B. e altri per titolo di riciclaggio di denaro aggravato (art. 305^{bis} n. 1 e 2 CP) e infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 cpv. 1 e 2 LStup). In sostanza, sussisterebbe il grave sospetto che gli imputati siano coinvolti, a vario titolo, nell'organizzazione, rispettivamente il finanziamento, di almeno un grosso traffico di sostanza stupefacente e che l'appartamento di A. abbia funto da base logistica per lo smercio di sostanza stupefacente (v. act. 1.1, pag. 3 e seg.).
- B.** In data 18 febbraio 2026, il MPC ha emanato e fatto eseguire dalla Polizia giudiziaria federale (in seguito: PGF), il 23 febbraio seguente, un ordine di perquisizione e messa al sicuro nei confronti di A. a Z. (v. act. 1.1).
- C.** Con reclamo del 5 marzo 2026, A. è insorto contro l'ordine di perquisizione di cui sopra dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulando, in via preliminare, la concessione dell'effetto sospensivo, l'adozione di un provvedimento cautelare, nel senso che *“fino a emanazione della sentenza di codesta Corte è ordinata la segregazione di tutto quanto menzionato nell'inventario degli oggetti messi al sicuro datato 23.02.2026 (doc. D), nel senso che è impedito l'accesso a tutto quanto elencato nel doc. D all'autorità di perseguimento penale (Ministero pubblico della Confederazione e Polizia federale) ed a terzi (comprese le autorità svizzere e estere)”*, nonché la nomina dell'avv. Pascal Delprete quale difensore d'ufficio con remunerazione a carico dello Stato. Nel merito, egli chiede che il decreto impugnato sia annullato e che gli oggetti messi al sicuro siano restituiti ai loro detentori, ossia A. e B. (v. act. 1, pag. 12).
- D.** Mediante risposta del 16 marzo 2026, il MPC ha postulato l'inammissibilità del reclamo; subordinatamente, la sua reiezione (v. act. 3).
- E.** Con replica del 30 marzo 2026, inviata per conoscenza al MPC (v. act. 6), il reclamante ha confermato la sua posizione (v. act. 5).
- F.** Con scritto del 13 aprile 2026, il patrocinatore del reclamante ha comunicato che *“a seguito dello stato (e del regime) di detenzione al quale è astretto il signor A., non mi è possibile ricevere le necessarie informazioni e documenti per la compilazione dell'apposito formulario, rispettivamente il formulario compilato da*

parte del mio assistito", ribadendo comunque la richiesta dell'assistenza giudiziaria gratuita (v. BP.2026.16, act. 4).

Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno esposte, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

Diritto:

1.

- 1.1** In virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) e 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami contro le decisioni e gli atti procedurali del MPC.

Essa esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei reclami che le sono sottoposti senza essere vincolata, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 e 393 cpv. 2 CPP; TPF 2012 155 consid. 1.1 e 2011 60; GUIDON, Die Beschwerde gemäss schweizerischer Strafprozessordnung, 2011, pag. 265 con la giurisprudenza citata).

- 1.2** Sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1 CPP). Il reclamo contro decisioni comunicate per iscritto od oralmente va presentato e motivato entro dieci giorni (art. 396 CPP). Giusta l'art. 393 cpv. 2 CPP, mediante il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (lett. a), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l'inadeguatezza (lett. c).

1.3

- 1.3.1** Un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica di una decisione è dato quando il reclamante stesso è direttamente toccato nei suoi diritti (sul tema v. GUIDON, *op. cit.*, n. 232 e segg.; JOSITSCH/SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 4a ediz. 2023, n. 1458; v. anche sentenze del Tribunale federale 1B_669/2012 del 12 marzo 2013 e 1B_657/2012 dell'8 marzo 2013 consid. 2.3.1 in fine; 1B_94/2012 del 2 aprile 2012 consid. 2.1)

- 1.3.2** In concreto, nella misura in cui la perquisizione è avvenuta nei locali dell'abitazione a U. del reclamante, essa lo tocca personalmente.

1.4

1.4.1 Secondo la giurisprudenza, l'interesse all'annullamento o alla modifica di una decisione giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP deve inoltre essere pratico e attuale (v. sentenze del Tribunale federale 6B_1153/2016 del 23 gennaio 2018 consid. 2.3.1; 1B_669/2012 e 1B_657/2012 consid. 2.3.1). In particolare, non sussiste un interesse giuridico attuale quando l'atto istruttorio oggetto di impugnazione non può più essere corretto nella fase procedurale in questione. Ciò si verifica, ad esempio, quando il ricorso è diretto contro l'ordinanza e l'esecuzione di una perquisizione domiciliare già conclusa (GUIDON, *op. cit.* n. 244 con riferimento a TPF 2005 187 consid. 2; DELLAGANA-SABRY, *Perquisitions en procédure pénale*, 2021, pag. 336 e segg.). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, è possibile derogare in via eccezionale al requisito dell'interesse pratico attuale qualora la violazione contestata possa ripetersi in qualsiasi momento, un controllo giurisdizionale tempestivo nel singolo caso risulti quasi impossibile, le questioni sollevate possano riproporsi in qualsiasi momento in circostanze identiche o simili e sussista un sufficiente interesse pubblico a risolvere tali questioni in ragione della loro importanza fondamentale (DTF 131 II 670 consid. 1.2; 125 I 394 consid. 4b; 118 IV 67 consid. 1d; 116 Ia 150 consid. 2a; 116 II 729 consid. 6).

1.4.2 La decisione impugnata con il presente reclamo è già stata eseguita in via definitiva e non può più essere modificata. Di conseguenza, il reclamante non ha un interesse attuale e concreto all'annullamento o alla modifica del provvedimento impugnato (v. DTF 118 IV 67 consid. 1c; TPF 2004 34 consid. 2.2). Nel caso in esame non si impone un esame eccezionale del mandato di perquisizione. In particolare, il reclamante ha diritto alla piena tutela giurisdizionale nel prosieguo del procedimento, poiché la questione della legittimità di una perquisizione può essere esaminata in un procedimento di levata dei sigilli o in un procedimento di reclamo contro un eventuale sequestro (v. sentenze del Tribunale federale 1B_360/2013 del 24 marzo 2013 consid. 2.2; 1B_310/2012 del 22 agosto 2012 consid. 2; decisioni del Tribunale penale federale BB.2024.117 del 23 settembre 2024; BB.2021.158 del 1° settembre 2021 consid. 1.5). Di norma, non sussiste comunque alcun interesse giuridico per accertamenti separati (decisioni del Tribunale penale federale BB.2024.117 del 23 settembre 2024; BB.2018.89-91 del 14 giugno 2018 consid. 1.2.2). Di conseguenza, il gravame deve essere dichiarato inammissibile.

2. Con il suo gravame il reclamante contesta in sostanza la corretta esecuzione della notifica dell'ordine di perquisizione, l'esistenza di sufficienti indizi di reato nonché la proporzionalità della misura contestata. Ora, nella misura in cui tutti gli oggetti prelevati dalla sua abitazione sono stati messi sotto sigillo e che un eventuale sequestro impugnabile dei medesimi potrà avvenire solo susseguentemente a un'eventuale levata dei sigilli, vi è da concludere, ribadito quanto già

esposto in precedenza (v. *supra* consid. 1.4.2), che il gravame è inammissibile anche da questo punto di vista.

3. Visto quanto precede, le richieste d'effetto sospensivo e di provvedimenti cautelari sono divenute prive d'oggetto.
4. Il reclamante ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria gratuita e di nominare l'avv. Pascal Delprete quale suo difensore d'ufficio.
 - 4.1 Giusta l'art. 29 cpv. 3 Cost. chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.
 - 4.2
 - 4.2.1 Una parte è da considerarsi indigente allorché, per pagare le spese processuali e le ripetibili, è costretta ad intaccare i mezzi necessari per coprire i bisogni fondamentali personali e della propria famiglia (DTF 125 IV 161 consid. 4a; 124 I 1 consid. 2a; cfr. ugualmente DTF 128 I 225 consid. 2.5.1; 127 I 202 consid. 3b). L'analisi dell'esistenza dell'indigenza deve tener conto di tutta la situazione finanziaria del richiedente al momento dell'inoltro della richiesta di assistenza giudiziaria. Ciò comprende, da una parte, tutti gli obblighi finanziari e, d'altra parte, i redditi e la sostanza (DTF 124 I 1 consid. 2a; 120 la 179 consid. 3a, con i rinvii).
 - 4.2.2 Di principio, spetta al richiedente presentare e provare, nella misura del possibile, i suoi redditi e la sua sostanza (DTF 125 IV 161 consid. 4a). Più la situazione finanziaria è complessa, tanto più elevate risultano essere le esigenze di chiarezza e completezza della richiesta. I bisogni fondamentali attuali del richiedente devono poter essere determinati sulla base delle pezze giustificative inoltrate. Le pezze giustificative devono inoltre fornire un'immagine chiara di tutti gli obblighi finanziari del richiedente così come dei suoi redditi e della sua sostanza (DTF 125 IV 161 consid. 4a). Se il richiedente non riesce a presentare in maniera chiara e completa la sua situazione finanziaria, ossia i giustificativi inoltrati e i dati comunicati non riescono a dare un'immagine coerente ed esente da contraddizioni della medesima, la richiesta può essere respinta a causa di una motivazione insufficiente o per indigenza non dimostrata (DTF 125 IV 161 consid. 4a; BÜHLER, Die Prozessarmut, in: Schöbi [ed.], Gerichtskosten, Parteikosten, Prozesskaution, unentgeltliche Prozessführung, 2001, pag. 189 e segg.).
 - 4.2.3 Il Tribunale federale ha affermato che prive di probabilità di successo sono conclusioni le cui prospettive di successo sono sensibilmente inferiori a quelle di

insuccesso, e che di conseguenza non possono essere definite serie. Decisivo è sapere se una parte che dispone dei mezzi finanziari necessari affronterebbe ragionevolmente un processo: chi non è disposto ad affrontare a proprie spese un processo non deve poterlo fare soltanto perché la procedura è gratuita. L'esistenza di sufficienti probabilità di successo va giudicata sommariamente in base alle condizioni al momento dell'introduzione della domanda (DTF 142 III 138 consid. 5.1; 140 V 521 consid. 9.1; 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5; sentenze del Tribunale federale 5A_264/2012 del 6 dicembre 2012 consid. 4.1; 5A_711/2011 del 21 dicembre 2011 consid. 3.1; TPF 2014 57 consid. 6.2).

- 4.3** In concreto, il reclamante non ha trasmesso il formulario e la documentazione probante per la domanda di assistenza giudiziaria gratuita, asserendo di esserne impossibilitato a causa della sua detenzione in Italia (v. *supra* lett. F). Egli ritiene che la domanda debba essere comunque accolta: sulla base degli atti del procedimento penale condotto dal MPC; per il fatto ch'egli non sarebbe in grado di nominare un difensore di fiducia autonomamente; basandosi sui motivi per i quali il MPC gli ha nominato un difensore d'ufficio (v. BP.2026.16, act. 4).

A torto. Il fatto di essere in detenzione in Italia non è un motivo per rifiutarsi di fornire la documentazione richiesta, ma la questione non è *in casu* dirimente, nella misura in cui la richiesta dell'assistenza giudiziaria gratuita va comunque respinta a causa dell'assenza di probabilità di successo del gravame. In effetti, le censure sollevate dal reclamante, alla luce delle disposizioni legali e dei principi giurisprudenziali summenzionati (v. *supra* consid. 2; v. in particolare sentenza del Tribunale penale federale BB.2024.116 del 18 dicembre 2024 consid. 3), erano manifestamente da respingere. In definitiva, la richiesta di assistenza giudiziaria va respinta, sia per ciò che concerne la dispensa dal pagamento delle spese processuali, sia per quanto riguarda l'assunzione dell'onorario del suo difensore.

- 5.** Giusta l'art. 428 cpv. 1, prima frase, CPP le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 e 3 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 2'000.–.

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il reclamo è inammissibile.
2. La richiesta di provvedimenti cautelari è divenuta priva d'oggetto.
3. La domanda d'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.
4. La domanda di assistenza giudiziaria gratuita è respinta.
5. La tassa di giustizia di fr. 2'000.– è posta a carico del reclamante.

Bellinzona, 4 maggio 2026

In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale

Il Presidente:

Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- Avv. Pascal Delprete
- Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici

Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (art. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF).

La procedura è retta dagli art. 90 e segg. LTF.

Il ricorso non sospende l'esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell'istruzione lo ordini (art. 103 LTF).